

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BALDINELLI

Seduta del 03/12/2024

FATTO

Nel ricorso la cliente ha affermato quanto segue:

- in data 12/09/2019 (*rectius* 12/02/2019) ha concluso un contratto di cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 43.080,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 359,00 ciascuna con decorrenza da aprile 2019;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza al 30/11/2023, dopo il pagamento di 64 rate (*rectius* 56);
- in relazione a detto contratto la cliente ha diritto alla restituzione degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, della sentenza CGUE "Lexitor" e della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22/12/2022;
- nessun rilievo ha la sentenza CGUE del 09/02/2023, causa C-555/2021, in

quanto la Corte stessa ha distinto tra la disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la disciplina dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali;

- in data 19/01/2024 esperiva reclamo con cui chiedeva la restituzione pro quota degli oneri e commissioni non maturati, e, non avendo ricevuto risposta, in data 13/05/2024 inviava sollecito, anch'esso non riscontrato dall'intermediario;
- per calcolare l'importo del rimborso occorre utilizzare il criterio *pro rata temporis*, essendo il più rispettoso della proporzionalità;

chiede in via preliminare di dichiarare inefficaci le clausole che prevedono la mancata rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, della quota parte delle voci di costo soggette a maturazione nel corso del tempo;

chiede inoltre un rimborso complessivo di € 2.256,53. Il tutto oltre alle spese di assistenza difensiva e a quelle di avvio del presente procedimento, nonché agli interessi al tasso legale.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha affermato quanto segue:

- il contratto di finanziamento è stato estinto correttamente secondo le norme vigenti e secondo le pattuizioni contrattuali sottoscritte e accettate, non trovando applicazione l'orientamento Lexitor;
- la specificità dei finanziamenti dietro cessione del quinto ha richiesto da sempre l'applicazione di una disciplina *ad hoc*, dando vita ad una disciplina speciale rispetto al credito al consumo regolato dalla direttiva e dal TUB; tale disciplina non deve essere ricercata nell'art. 125-sexies TUB ma nell'art 6-bis DPR n. 180/1950, il quale distingue tra costi up front e costi recurring, affermando il diritto del cliente, che ha estinto anticipatamente, alla restituzione solo della quota parte di questi ultimi;
- nel caso di specie ha provveduto a detrarre la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili sulla base del piano di ammortamento alla francese previsto contrattualmente, come da conteggio estintivo;
- la quota parte delle spese di istruttoria e delle commissioni di distribuzione è stata trattenuta in quanto trattasi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per ottenere il credito, versati all'intermediario del credito al quale, in qualità di *accipiens*, va rivolta la richiesta di rimborso

In conclusione, chiede di dichiarare l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, si rappresenta che la domanda relativa alla nullità/inefficacia delle clausole che prevedono la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, delle commissioni e degli oneri soggetti a maturazione nel corso del tempo, non era stata formulata in sede di reclamo.

Al riguardo, si rammenta che secondo le vigenti Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1) il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo.

In punto di diritto, si richiama l'orientamento dei Collegi, secondo cui *“è dunque necessario che il reclamo contenga tutte le domande che trovano fonte nella contestazione avanzata dal cliente all'intermediario, poi oggetto del ricorso all'Arbitro. Da ciò discende che non solo il ricorso deve essere preceduto da reclamo, ma che vi deve essere simmetria tra l'oggetto del reclamo e quello del ricorso, il quale è ammissibile solo se l'intermediario è*

stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità di risolvere bonariamente la questione insorta cfr., ex multis, Coll. Palermo, dec. n. 1259/2023; Coll. Milano, decc. nn. 4800/2014 e 25181/2021; Coll. Bologna, dec. n. 2309/2022)".

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".* Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)".* Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *"sia all'art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva"*.

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente



dall'ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al DPR n. 180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 *bis*, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n. 169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385/1993 e, dunque, anche l'art. 125 *sexies* di esso che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Tutto ciò posto, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso delle voci di costo indicate nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 33.919,47	TAN	4,85%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	359,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	63,33%
Data di inizio del prestito	01/04/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,78%

rate pagate	55	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				1.000,00	Upfront	30,78%	307,82	0,00	307,82
Costi di intermediazione				3.231,00	Upfront	30,78%	994,89	0,00	994,89
Totale				4.231,00					1.302,81

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano corrisposti gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di ripetizione delle spese di assistenza difensiva attesa la natura seriale della questione sottoposta al Collegio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.303,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA